

## Comitato per le Pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Varese

Regolamento

Visti

- Gli artt. 1,2,3,24,37,51,111 Cost;
- La normativa Nazionale ed Europea in tema di pari opportunità;
- Il 4° comma art. 25 L. 247/12

### 1. Costituzione

Come richiesto dalla normativa nazionale - europea, ed in applicazione della stessa, è costituito, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati ed il suo fine è:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell' accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti il diritto e di fatto la parità e l' uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;

Sovrintendere e vigilare sulla corretta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 247/2012 e successive modifiche;

### 2. Composizione

Il comitato è composto da Avvocati/e iscritti/e all'Albo degli Avvocati di Varese, e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il comitato è composto da un numero di 9 avvocati/e, i quali vengono eletti/e dagli/dalle iscritti/e all' albo, come previsto dal successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge il/la Presidente e il/la segretario/a che funge anche da Vice Presidente.

### 3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti/e agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) Svolgere attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati/e e dei/delle praticanti operanti in condizioni soggettive ed oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) Diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) Elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti, anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) Proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) Elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;

- f) Promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati/e Praticanti e gli/le operatori/operatrici del diritto sulle pari opportunità;
- g) Richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere e di diritto antidiscriminatorio;
- h) Individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati/e e dei/delle praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso i pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell' uguaglianza, anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012 e successive modifiche, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, il Comitato collabora con gli altri Comitato PO di Ordini interregionali, nazionali e sopranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquire con i Comitati di altri Ordine Professionali, Enti Locali, Università, Consiglieri/e di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti/e agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

#### **4. Funzioni del/della Presidente e del/della Segretario/a**

Il/La Presidente:

- Rappresenta il Comitato;
- Convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno 1/3 dei/delle componenti;
- Stila l'ordine del giorno della riunione anche sulla scorta degli argomenti individuati e/o proposti da singoli componenti.

Il/La Segretario/a

- Ha il compito di tenere aggiornato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine di cui verrà informato e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- Redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere; sostituisce il/la Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;
- Ricopre la carica di tesoriere.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal/dalla Competente più anziano/a del Comitato, dove per "più anziano/a" si intende per data di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

#### **5. Organizzazione interna del Comitato**

Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti elettronici – almeno una volta al mese.

Delle riunioni viene redatto verbale in forma riassuntiva.

Sul sito web del Consiglio dell'Ordine verranno pubblicati i verbali e le delibere che apportano modifiche, innovazioni e/o proposte al regolamento e/o attività del Comitato.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei/delle componenti anche attraverso strumenti telematici; non sono ammesse deleghe. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei/delle partecipanti anche in via telematica; non sono ammesse deleghe, il voto, per qualsiasi delibera sarà palese e, in caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.

#### **6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.**

La carica di componente CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense, dell' OCF ovvero della Commissione PO dei medesimi organi.

La carica di componente del CPO è altresì incompatibile con quella di membro del Consiglio dell'Ordine.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 gg. dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario/a e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sostituzione con il/la primo/a dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un/una componente eletto/a o di sua esclusione per assenza ingiustificata, entro 30 gg. dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il/la primo/a dei non eletti alle ultime elezioni.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Varese, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a due riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli impegni legati alla genitorialità.

Se, per qualsiasi motivo, la metà dei/delle suoi/sue componenti del Comitato dovessero cessare, si procederà a nuove elezioni da tenersi entro il termine massimo di 60 gg.

#### **7. Diritto di informazione**

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle parti opportunità, nonché informazioni previste e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

#### **8. Strumenti e Risorse**

Così come previsto dalla legge 247/2012 e successive modifiche per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- Che i propri uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- Che le delibere del Comitato, a richiesta di quest'ultimo, vengano pubblicizzate e comunque poste in esecuzione senza ritardo;
- Che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;

- Quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

Le spese che il Comitato dovrà affrontare per partecipare a qualunque evento patrocinato dal CNF, a cui Comitato stesso è chiamato ad intervenire (nella misura massima di n. 2 componenti) saranno interamente rimborsate dal COA, e ciò nel limite di spesa annuo a tale titolo di € 2.000,00 così come deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 06.06.2023 in richiamo alle precedenti in ordine al tetto di spesa. Nella medesima delibera è stata ribadita la possibilità che tale somma venga versata su tessera ricaricabile annualmente con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute dal CPO. Sino a quando non sarà emessa la tessera di cui sopra, le spese istituzionali direttamente sostenute dal CPO – debitamente documentate – saranno sempre rimborsate dall'Ordine degli Avvocati di Varese.

## **9. Elezioni dei/delle Componenti del Comitato, designazione, proclamazione**

9.1. Le elezioni dei/delle Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni in concomitanza con quelle del COA;

9.2. I/Le componenti del CPO non possono venire eletti/e per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguali agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3. Hanno diritto di voto tutti/e gli/le avvocati/e iscritti/e all'Albo, negli elenchi e Sezioni speciali degli avvocati di Varese, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli/le Avvocati/e per qualunque ragione sospesi/e dall'esercizio della professione.

9.4. Sono eleggibili gli/le iscritti/e che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5. Sono ammesse sia candidature individuali che di raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 gg. prima della data prevista per le elezioni.

9.6. Le elezioni del Comitato devono essere indette dal/dalla presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 gg. prima della scadenza del mandato.

9.7. Le elezioni si svolgono in un unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8. Il/Le componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre il/la Presidente, non possono essere candidati/e e vengono designati/e dal Comitato uscente. Il seggio elettorale è presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal/dalla Segretario/a del Consiglio dell'Ordine o da altro/a Avvocato/a designato/a dal/dalla Presidente del COA.

9.9. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e/o visitate da un/una componente del seggio elettorale. Gli elettori e le elettrici possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a quattro. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il/la Presidente del seggio proclama eletti/e i/le candidati/e che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato/a eletto/a il Candidato/a con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, e in caso di uguale anzianità di iscrizione, quello/a maggiore di età.

9.10. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun avvocato/a iscritto/a all'Albo può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

#### **10. Prima convocazione**

Il Comitato eletto viene convocato dal/dalla Presidente del Consiglio dell'ordine entro 15 giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e.

Decorso il predetto termine gli/le eletti/e designati/e procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

#### **11. Modifiche del Regolamento**

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Comitato con maggioranza dei 2/3 dei/delle componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine che dovrà pronunciarsi i 30 giorni successivi. In mancanza, le modifiche si intendono approvate.

#### **12. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, 4° comma L. 247/2012 e successive modifiche e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti/e gli/le iscritte.

Approvato dal Comitato pari opportunità con delibera del 5 giugno 2023 - 4 luglio 2023

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 18 LUGLIO 2023



